

**Ente Erogatore** Ministero delle Attività produttive

---

**Data di pubblicazione** 20/03/2001

---

**Oggetto** L. 5 marzo 2001, n. 57. (Artt. 2 e 16).  
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

---

**Obiettivo** Diffondere un'adeguata informazione tra i consumatori e gli utenti dei servizi assicurativi obbligatori, attraverso programmi di informazione e orientamento.

---

**Beneficiari** Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le associazioni dei consumatori e degli utenti che risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per tutto il periodo di realizzazione del programma presentato.  
I programmi di informazione e orientamento sono rivolti agli utenti dei servizi assicurativi, in particolare di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e possono essere cofinanziati da parte del C.N.C.U. (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

---

**Azioni** Possono essere finanziati i progetti per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti, compresi quelli della pubblica amministrazione, che realizzino almeno una delle seguenti finalità:

- a) potenziamento e miglioramento dell'attività di assistenza e consulenza prestata ai consumatori, in particolare lo sviluppo di procedure di conciliazione e composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
  - b) miglioramento dell'informazione dei consumatori, elaborazione o sviluppo di servizi informativi, di materiali divulgativi sui diritti dei consumatori; monitoraggio e informazione su servizi finanziari e assicurativi, con attenzione alle vendite a distanza; creazione o adeguamento di siti informativi telematici;
  - c) concezione, sperimentazione ed utilizzazione di materiali pedagogici in materia di consumo, incremento e diffusione di strumenti di formazione ed orientamento per una conoscenza più approfondita delle logiche del mercato da parte dei consumatori.
- 

**Spese ammissibili** I progetti ritenuti idonei al finanziamento sono ammessi a contributo, erogabile nella misura massima del 70% della spesa totale presentata e comunque fino ad un massimo di 300 milioni di lire.  
I progetti sono dichiarati idonei quando perseguono le finalità esposte nelle azioni finanziabili, quando presentano una descrizione generale dell'iniziativa che comprenda gli obiettivi, i tempi di realizzazione e la loro eventuale suddivisione temporale, l'ambito territoriale interessato, i risultati migliorativi attesi e la previsione di indicatori per la loro misurazione.  
I progetti devono presentare il piano finanziario dettagliato che specifichi le

voci di spesa, il loro costo e copertura e una perizia giurata che ne attesti la congruità economica. Essi devono inoltre comprendere una descrizione dettagliata delle attività da realizzare e dei loro effetti sulla situazione esistente, prevedere gli strumenti per la diffusione dei servizi attivabili e dei loro risultati ed essere riferiti ad un ambito territoriale comprendente almeno tre regioni.

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto, accompagnate da idonea documentazione contabile e le spese generali, comprese quelle del personale impegnato nel progetto, fino ad un massimo del 50% del totale delle spese. Sono escluse le spese per compensi degli organi sociali, per consulenze professionali sul progetto e per costi relativi a progetti già avviati prima dell'entrata in vigore della legge 57 del 2001.

---

**Procedure** Il rappresentante legale dell'associazione sottoscrive la richiesta di contributo, vi allega la descrizione dell'iniziativa, il piano finanziario e la perizia giurata, e la invia, in busta chiusa, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori - Via Molise, 2 - 00187 Roma, con l'indicazione della data di spedizione e la dicitura: «Progetto ai sensi dell'articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

L'ufficio competente procede alle eventuali richieste per la regolarizzazione o integrazione della domanda e decide sull'idoneità del progetto ad essere ammesso al contributo, entro quarantacinque giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande. Lo stesso ufficio presenta relazione al Ministro sui progetti finanziati e sulla loro attuazione, una volta erogati i saldi e ricevuti i rendiconti.

I soggetti interessati alla realizzazione dei progetti, come detto, possono richiedere un cofinanziamento al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (C.N.C.U.), il cui eventuale contributo è compatibile con altri contributi pubblici sullo stesso progetto, purché il cumulo dei contributi non superi l'80% del costo complessivo. Il D.M. 24 maggio 2001, n. 274 e la Direttiva Ministeriale del 1 agosto 2001 specificano i compiti e le azioni del C.N.C.U. e i criteri di valutazione dei progetti.

---

**Data scadenza** 07/09/2001

---

**Scadenza** La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 45° giorno decorrente dalla data di entrata in vigore del D.M. 24 maggio 2001, n. 273, pubblicato il 10 luglio 2001.

---

**Fonte normativa** Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.) - serie generale

---

**Riferimenti normativi** L. 5 marzo 2001, n. 57. (G.U. 66/2001).

**Modulistica**

D.M. 24 maggio 2001, n. 274. Criteri per il cofinanziamento dei

programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. (G.U. 158/2001).

D.M. 24 maggio 2001, n. 273. Criteri per il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. (G.U. 158/2001).

Direttiva 1 agosto 2001. Direttiva per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2001. (G.U. 220/2001).

L. 30 luglio 1998, n. 281. Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti. (G.U. 189/1998).

---

### **Riferimenti operativi: indirizzi utili**

Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3  
- Politiche nazionali e diritti dei consumatori - Via Molise, 2 - 00187 Roma

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti c/o Ministero delle attività produttive - Direzione generale per  
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori - Via Molise,  
2 - 00187 Roma